



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE

**Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
relativa all'
avamprogetto della legge federale sulla circolazione delle
specie di fauna e di flora protette (LF-CITES)**

Premessa

La legge federale proposta si prefigge di trasporre la Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES; RS 0.453), laddove necessario, in una legge in senso formale.

Attualmente, la Convenzione entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1975 è trasposta nel diritto nazionale mediante l'ordinanza del 18 aprile 2007 sulla conservazione delle specie (OCS; RS 453).

Al fine di soddisfare i requisiti del principio costituzionale di legalità, le regolamentazioni che autorizzano un intervento nei diritti fondamentali devono essere sancite in una legge in senso formale.

Si mira principalmente ad elevare a livello di legge le attuali regolamentazioni dell'ordinanza concernenti i meccanismi di controllo, il che non influisce sulla prassi corrente nell'ambito della conservazione delle specie.

Procedura di consultazione

Il 12 maggio 2010 il Consiglio federale ha incaricato il DFE di avviare una procedura di consultazione relativa alla legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla modifica della legge sulle epizoozie e alla modifica della legge sulla protezione degli animali. Nell'ambito della procedura di consultazione, che si è conclusa il 31 agosto 2010, sono stati consultati oltre ai Cantoni 14 partiti politici, 11 associazioni mantello svizzere, 274 organizzazioni e associazioni interessate.

In totale sono pervenuti 135 pareri, di cui 25 da parte di Cantoni, 8 uffici cantonali, 5 partiti politici, 6 associazioni mantello e 91 organizzazioni e associazioni interessate.

Il presente rapporto contiene una sintesi dei pareri inoltrati, riportati per ogni articolo sotto forma di osservazioni di carattere generale e di osservazioni puntuali.

Le abbreviazioni degli organismi consultati figurano nell'allegato.

Sintesi dei risultati

Breve riassunto

Il progetto di legge è accolto, in linea di massima, favorevolmente. I punti di maggiore divergenza sono il campo di applicazione della legge (art. 2) e l'obbligo generale di fornire prove (art. 11). L'eventualità di disciplinare solo la circolazione delle specie di fauna e di flora protette dalla CITES o di sottoporre invece, come nell'UE, anche altre specie di fauna e di flora a determinate misure (di protezione) è oggetto di pareri contrastanti. La misura di protezione relativa all'obbligo generale di fornire prove per le specie di fauna e di flora protette dalla CITES è da più parti ritenuta sproporzionata e difficilmente attuabile.

Considerazioni generali

Vari organismi consultati hanno rinunciato a esprimere un parere o non hanno fatto osservazioni (veterinario cantonale dei Cantoni primitivi, UV LU, LSVW, VC AR/AI, SH, GL, SZ, GR, LU, OW, VS, UV JU, TI, NE, AR, JU, PCS, Unione svizzera degli imprenditori, Unione delle città svizzere, Sic Svizzera, GS, ID, AGRIDEA/RGD, SCS, PJ SCS, ASVC, Interpharma, KV Affoltern a. A. und Umgebung, Hundesport Lindenhof, CJA, KVM, KV Oberwil, CAJB, Proviande, HCS, SC-Akademie, AGORA, AgriGenève, RCS, ARECR, LSCV, SKS).

Il progetto di legge è accolto favorevolmente da un'ampia maggioranza (VJF BL, GE, BE, AG, ZH, ZG, BL, BS, TG, NW, UR, VD, SG, FR, SCAV, PPD, PS, PLR, economiesuisse, ACS, PSA, ASSM, SUISAG – SGD, IWMC-CH, FH, HBH, JS, HBH, BirdLife, VSP, SDAT, WWF, SVSM, TVL, Swissgenetics, Pro Natura, SwissFur, Kleinbauern, TIR, SVS, ZTS, VNPS, ZVCH, SHV, Conigli di razza, Piccioni di razza, Volatili di razza, ASR, ZUN, Piccoli animali CH, kf, Uccelli ornamentali, HN). USC, Swiss Beef CH, LBV, ZBB, BVSZ, ZBV, LOBAG, SOBV, SKMV, SRP, ZHBV, PSL, SBVZ, BBV, FSAC, ASNB, Suisseporcs, SHB, ASR e ASTAG approvano il progetto, a condizione che la nuova legge si limiti alla circolazione di specie protette dalla CITES. Conigli di razza, Piccioni di razza, Volatili di razza, ASR, ZUN, Piccoli animali CH e Uccelli ornamentali chiedono che la prassi corrente, piuttosto valida, non venga complicata, mediante ordinanza, con numerose nuove disposizioni e ulteriori oneri amministrativi. Lo scambio transfrontaliero di risorse genetiche ai fini della conservazione degli effettivi di animali di piccola taglia e della biodiversità in Svizzera, in particolare l'allevamento e la detenzione amatoriale di animali di piccola taglia regolamentati all'interno di un'associazione, dovrebbe essere consentito anche in futuro e non ulteriormente complicato. L'USAM condivide l'orientamento della legge, ma chiede di prevedere soluzioni praticabili, mantenendo il principio di proporzionalità e rinunciando a disposizioni più severe rispetto a quelle dell'UE nell'interesse della piazza imprenditoriale svizzera. Al contrario, il PS, PSA, BirdLife, WWF e Pro Natura ritengono che le disposizioni proposte siano troppo restrittive e chiedono che la Svizzera, che deve fungere da esempio in quanto Stato depositario, riprenda e applichi la CITES senza riserve.

L'UDC respinge l'avamprogetto nella forma proposta. Essa contesta soprattutto la competenza del Consiglio federale di concludere trattati internazionali. Inoltre,

ritiene che alla Confederazione Svizzera – Paese caratterizzato da un federalismo collaudato – vengano concessi troppe competenze o troppo potere. Secondo SGKS il progetto contiene limitazioni e inasprimenti sproporzionati che esulano dalla CITES e che complicherebbero il transito al confine a causa delle disposizioni più rigorose rispetto a quelle dell'UE.

SVS fa notare che la detenzione di animali in giardini zoologici solleva sempre più interrogativi fra gli organismi attivi nel campo dell'ecologia, portando talvolta a un rifiuto assoluto di detenere animali selvatici. La detenzione di animali negli zoo favorirebbe invece notevolmente l'accettazione da parte della popolazione e costituirebbe uno strumento importante per la ricerca e la formazione nell'ambito della protezione degli animali, dell'etnologia e della zoologia. Questo criterio terrebbe conto dell'articolo 3 della direttiva 1999/22/CE del Consiglio dell'UE, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. SVS chiede di introdurre un articolo simile nell'attuale progetto di legge. Zooschweiz vorrebbe anche che l'articolo 3 della succitata direttiva UE venga ripreso, verificando tuttavia qual è la legge più adatta (LF-CITES, LPAn, LPN).

Per quanto riguarda la terminologia tedesca utilizzata nel progetto di legge, secondo Zooschweiz l'espressione "das CITES" disturberebbe la sensibilità linguistica dato che gli acronimi inglesi che contengono una C per "Convention" sono considerati femminili ("die CBD", "die CMS", "die ICRW"). Esso propone di considerare la CITES un nome femminile, di utilizzare CITES senza articolo o di parlare, come fatto finora nell'ordinanza sulla conservazione delle specie, di "la Convezione".

Osservazioni sui singoli articoli

Articolo 2

Considerazioni generali

Il PS, PSA, BirdLife, WWF e ProNatura ritengono che il progetto di legge debba essere compatibile con il diritto comunitario ed essere quanto meno conforme alle disposizioni dell'UE. La quantità delle specie di fauna e di flora protette dovrebbe corrispondere almeno a quella prevista dal regolamento europeo. Secondo il WWF occorre perseguire un adeguamento a tali regole, più severe, per quanto riguarda la CITES al fine di garantire la coerenza a livello europeo nell'ambito del commercio di specie minacciate di estinzione. Le disposizioni vigenti (regolamento UE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) esulerebbero dai criteri CITES, vietando il commercio di altre specie non protette dalla CITES.

Capoverso 1

Lettera b

Zooschweiz chiede di considerare specie di fauna e di flora protette soltanto quelle elencate negli allegati I-III della CITES. L'estensione dell'espressione "specie di fauna e di flora protette" già presente nell'ordinanza sulla conservazione delle specie del 2007 corrisponderebbe all'articolo 3 paragrafo 2 lettera c i) del regolamento (CE) n. 338/97. Vista l'eliminazione dei controlli al confine, sarebbe sensato cercare di avvicinarsi all'UE. D'altro canto, questa regolamentazione ha suscitato forti critiche da parte dei Paesi in via di sviluppo, che la percepiscono come

un'intromissione nella loro sovranità e come espressione di arroganza colonialistica. La CITES rispetterebbe il principio della sovranità degli Stati contraenti ed è difficile immaginare che la Svizzera, in quanto Stato depositario e che ospita la sede, non tenga conto di tale principio. Nel caso in cui gli Stati non si attivino quali "best protectors of their own wild fauna and flora" vi sarebbero meccanismi compatibili con la CITES per rimediare a tale situazione. Inoltre, i motivi alla base delle misure UE più restrittive non sono validi una volta per tutte e possono essere discussi. IWMC-CH fa notare che tali misure sono viste come uno strumento per controllare il commercio di altri Stati e come limitazioni commerciali sproporzionate e dannose. È dunque preoccupante nonché privo di giustificazioni il fatto che il progetto di legge si basi anche per le misure previste in altre disposizioni applicabili ad altre specie non elencate negli allegati I-III della CITES sulle prescrizioni dell'UE.

IWMC-CH ritiene inoltre che non debba spettare solo all'UFV decidere quali specie di fauna e di flora figurano alla lettera b. L'UFV dovrebbe essere invece obbligato a consultare gli Stati dell'area di distribuzione, conformemente alla risoluzione 6.7 della Conferenza degli Stati contraenti, nonché l'autorità nazionale preposta all'esame degli aspetti scientifici delle misure previste.

Capoverso 2

L'UDC chiede di eliminare l'estensione del campo di applicazione della legge alle specie di fauna e di flora che possono essere facilmente confuse con animali e piante di specie protette (art. 2 cpv. 2, art. 8 cpv. 1b e cpv. 2b). Lo hanno richiesto anche USC, SOBV, SKMV, PSL, FSAB, FSAC, Suisseporcs, SHB e ASR dato che per le specie non protette non è previsto l'obbligo di prova ai sensi dell'articolo 11.

SDAT fa notare che l'espressione "specie facilmente confondibili" potrebbe provocare problemi nella prassi. Secondo DGHT l'espressione è variamente interpretabile e complicherebbe l'esecuzione, ragione per cui deve essere eliminata.

Secondo Pro Natura occorre precisare se si tratta di altre specie che possono essere facilmente confuse oltre a quelle già menzionate nell'allegato della CITES. Zooschweiz ritiene che le specie di fauna e di flora facilmente confondibili siano già menzionate al capoverso 1 lettera a, purché si tratti di specie elencate nell'allegato II della CITES. Sarebbe infatti inspiegabile un'equiparazione tra specie facilmente confondibili, che non sono già protette dalla CITES, e specie protette. Di norma, per queste specie non potrebbe essere richiesta un'autorizzazione di esportazione o di riesportazione poiché il Paese di origine o di provenienza non rilascerebbe tale documento per specie dichiarate facilmente confondibili soltanto dalla Svizzera. L'articolo 2 capoverso 2 rappresenterebbe un ostacolo al commercio non tariffario e deve pertanto essere stralciato. L'articolo 8 capoverso 2 lettera b deve invece essere mantenuto a fini del controllo affinché, con i mezzi disponibili, si possa verificare al momento dell'importazione se si tratta di una specie protetta o "apparente".

Capoverso 3

ASTAG, UPSC, ASNB, Conigli di razza, Piccioni di razza, Volatili di razza, ASR, ZUN, Piccoli animali CH e Uccelli ornamentali partono dal presupposto che quando gli elenchi delle specie di fauna e di flora protette verranno elaborati o aggiornati si svolgerà una consultazione. Essi temono che la disposizione relativa alle specie di fauna e di flora facilmente confondibili con quelle protette dalla CITES comporti

forti limitazioni nell'ambito della detenzione di uccelli ornamentali e di piccioni mettendo così a rischio la biodiversità.

SwissFur chiede che negli elenchi siano indicate esatte denominazioni latine.

Articolo 3

Lettera a

Zooschweiz chiede di specificare meglio la definizione di “esemplari” (proposta di formulazione: *esemplari: animali vivi e morti nonché piante di specie protette, parti facilmente riconoscibili di questi animali e piante e prodotti derivati nonché altri prodotti da cui si evince, grazie un giustificativo, alla confezione, a un marchio o a una dicitura, che si tratta di parti o prodotti di specie di fauna e di flora protette*).

Sukki chiede di stralciare la dicitura “*parti di tali esemplari nonché i prodotti derivanti da tali esemplari*” e di aggiungere “...*nella misura in cui non sia disciplinato altrimenti nell'ambito delle disposizioni d'eccezione della versione svizzera dell'elenco CITES degli allegati I-II (piante)*” poiché secondo la CITES i semi e le loro piante giovani riprodotte artificialmente dell'allegato II-taxa (ad es. Cactaceae) non sono più soggetti all'obbligo di documentazione.

Lettera b

Zooschweiz fa notare che la definizione di “circolazione” estende il campo d'applicazione alla circolazione interna generando una situazione di concorrenza con la legge sulla caccia. In virtù della LF-CITES le misure attuate all'interno del Paese potrebbero riferirsi soltanto agli esemplari che sono o sono stati oggetto della circolazione internazionale. Nell'UE tutto ciò è disciplinato diversamente dato che i controlli al confine tra gli Stati membri, che sono contemporaneamente anche parti contraenti della CITES, non esistono più e sono stati sostituiti da meccanismi di controllo interni. Questi ultimi comporterebbero ingenti oneri d'esecuzione, che in Germania, ad esempio, sono stati delegati alle autorità di grado inferiore preposte alla protezione della natura (ovvero le città e i distretti rurali).

Conigli di razza, Piccioni di razza, Volatili di razza, ASR, ZUN, Piccoli animali CH e Uccelli ornamentali sono sorpresi del fatto che nel rapporto esplicativo si parli anche di esposizioni di animali e che ciò lasci intendere che saranno applicati altri oneri al settore delle esposizioni. Gli attuali oneri, secondo loro, sarebbero sufficienti e tale ambito non dovrebbe subire ulteriori limitazioni.

Articolo 4

Considerazioni generali:

L'UDC chiede di stralciare l'articolo 4 (competenza del Consiglio federale di concludere trattati internazionali) poiché vi è il rischio che tale articolo collida con il diritto nazionale ed eluda il Parlamento in quanto legislatore.

Capoverso 3

FH approva la competenza dell'UFV di convalidare le modifiche agli allegati della CITES, di esprimere o ritirare riserve e di apportare autonomamente le modifiche necessarie agli elenchi delle specie di fauna e di flora protette stilati dal DFE.

PSA, BirdLife, WWF e Pro Natura sono favorevoli a stabilire nella legge che la Svizzera rinunci a esprimere riserve per non indebolire la CITES. Anche il PS chiede che la CITES, o le sue raccomandazioni, vadano rispettate senza riserve.

Pro Natura e Zooschweiz chiedono che l'UFV si rivolga in ogni caso alla Commissione tecnica di cui all'articolo 21 prima di intervenire. Secondo Conigli di razza, Piccioni di razza, Volatili di razza, ASR, ZUN, Piccoli animali CH e Uccelli ornamentali l'UFV deve poter modificare gli elenchi delle specie di fauna e di flora protette soltanto dopo aver consultato associazioni professionali ed esperti direttamente o indirettamente interessati.

Articolo 5

PSA, BirdLife, WWF e Pro Natura chiedono che i cittadini svizzeri possano consultare il mandato del Consiglio federale alla delegazione CITES (UFV) in merito alle intenzioni di voto alle conferenze. Inoltre, secondo il WWF, l'UFV deve garantire una comunicazione attiva prima delle conferenze.

Articolo 7

Conigli di razza, Piccioni di razza, Volatili di razza, ASR, ZUN, Piccoli animali CH e Uccelli ornamentali chiedono che le modalità di dichiarazione disciplinate a livello di ordinanza rimangano semplici e che si consideri la possibilità di rilasciare autorizzazioni permanenti.

Articolo 8

Considerazioni generali

Il PS, PSA, BirdLife e Pro Natura si oppongono a una regolamentazione flessibile dell'obbligo di autorizzazione. Non dovranno perciò essere rilasciate autorizzazioni permanenti alle ditte di lavorazione tessile e del cuoio che importano regolarmente piante e animali di specie protette o relativi prodotti. Secondo HN, il rilascio di autorizzazioni d'importazione permanenti e di particolari certificati rappresenta un grosso rischio a causa dei frequenti transiti al confine di animali da reddito, animali domestici, animali da zoo ecc. Il WWF è favorevole a una regolamentazione flessibile dell'obbligo di autorizzazione solo se i controlli fisici delle partite vengono eseguiti in maniera rigorosa.

Per SKGS una regolamentazione flessibile dell'obbligo di autorizzazione esula dalle disposizioni della CITES e costituirebbe dunque un inasprimento inutile e sproporzionato della legislazione vigente.

L'UDC chiede di abrogare l'obbligo di autorizzazione per le specie di fauna e di flora facilmente confondibili con le specie protette (art. 2 cpv. 2).

Economiesuisse sostiene un'interpretazione più ampia degli articoli 8 e 9. Il Consiglio federale deve avvalersi della possibilità di escludere l'importazione e l'esportazione di determinate specie di fauna e di flora dall'obbligo di autorizzazione o di agevolarne almeno la circolazione tramite il rilascio di autorizzazioni permanenti.

Capoverso 1 lettera b e capoverso 2

USC, SOBV, SKMV, PSL, FSAB, FSAC, Suisseporcs, SHB e ASR chiedono di eliminare l'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 lettera b.

Conigli di razza, Piccioni di razza, Volatili di razza, ASR, ZUN, Piccoli animali CH e Uccelli ornamentali ritengono che il capoverso 2 non debba servire a istituire un obbligo di autorizzazione applicato soltanto dalla Svizzera.

Articolo 9

Considerazioni generali

HN chiede l'eliminazione dell'articolo 9. Le deroghe consentirebbero infatti di aggirare le altre prescrizioni. In base all'articolo 9 capoverso 2 lettera a gli esemplari vivi di specie protette che sono stati uccisi illegalmente in un altro Paese potrebbero essere importati in Svizzera legalmente. L'articolo 9 capoverso 2 consentirebbe il commercio di specie protette con il pretesto dei fini scientifici. La Svizzera deve dare l'esempio a livello internazionale rinunciando a introdurre deroghe. Anche PS, PSA, BirdLife e Pro Natura hanno esplicitamente criticato la possibilità di deroga all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per l'importazione e l'esportazione di articoli adibiti a uso privato. Non è chiaro perché debbano essere consentite le importazioni e le esportazioni private di specie protette. Inoltre, non sarebbero stati menzionati i criteri da soddisfare. Occorre valutare l'eventualità di applicare agli articoli già in possesso dei proprietari prima dell'entrata in vigore della CITES una regolamentazione analoga a quella contenuta nel regolamento (CE) n. 338/97.

Economiesuisse si dichiara a favore di un'interpretazione più ampia dell'articolo 9. Il Consiglio federale deve avvalersi della possibilità di escludere l'importazione e l'esportazione di determinate specie di fauna e di flora dall'obbligo di autorizzazione.

Capoverso 1

FH appoggia la deroga per gli esemplari adibiti a uso privato. È importante che i turisti con un orologio acquistato in Svizzera possano lasciare il Paese senza autorizzazione d'esportazione. Lo stesso dovrebbe valere anche per l'importazione (ad esempio per i cittadini svizzeri che importano un orologio dall'estero).

UNI/ETH e CPF chiedono di prevedere deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per fini scientifici non professionali anche per specie protette di animali vivi nonché parti di tali esemplari (campioni di animali vivi come ciuffi di peli, sangue, secrezioni). Per la scienza è importante poter importare in modo rapido e semplice campioni di animali vivi, come ciuffi di peli, sangue, secrezioni ecc. che non hanno un influsso negativo sull'effettivo di provenienza. I progetti scientifici per i quali sono necessari tali campioni sono solitamente finalizzati alla conservazione delle specie.

Capoverso 2

SKGS osserva che sebbene il Consiglio federale applichi l'articolo 9 capoverso 2 nella maniera più ampia possibile, rimarrebbe sempre l'obbligo relativo all'autorizzazione d'importazione per gli esemplari di specie di flora riprodotti artificialmente di cui all'allegato I della CITES. Tale obbligo dovrebbe essere

limitato agli esemplari di specie elencate nell'allegato I della CITES che non sono stati riprodotti artificialmente, come previsto dalla CITES. L'articolo 9 capoverso 2 deve dunque essere eliminato modificando anche l'articolo 8.

FH chiede che il progetto di legge tenga conto delle raccomandazioni del Comitato permanente, approvate in occasione della Conferenza degli Stati a Doha nel marzo 2010, rinunciando al criterio dell'autorizzazione d'importazione per piccoli prodotti in pelle di coccodrillo (ad esempio cinturini di orologio).

Articolo 11

FR parte dal presupposto che la LF-CITES non sia applicabile retroattivamente. Di conseguenza, per gli esemplari acquistati prima dell'entrata in vigore della CITES (per la Svizzera il 1° luglio 1975) non si dovrebbe disporre dei documenti menzionati all'articolo 11.

IWMC-CH fa notare che la maggior parte della popolazione svizzera possiedono perlopiù esemplari elencati negli allegati II e III della CITES senza saperlo e senza disporre di giustificativi che ne attestino la provenienza, l'origine e la legalità. Soprattutto per queste specie, l'obbligo della prova sarebbe esagerato. Nella maggior parte dei casi, attuare la disposizione sarebbe impossibile oltre che irrilevante. EXOTIS afferma che già da decenni e da diverse generazioni vi sono proprietari di uccelli che possiedono alcune specie elencate negli allegati I-III della CITES (pappagalli, pappagallini, estrildidi). Per tutti questi animali sarebbe impossibile fornire la prova della provenienza e dell'origine. Pertanto, a partire da una certa data, gli animali notificati dovrebbero essere considerati legali. Anche CITS afferma che da anni se non da decenni molti privati detengono o allevano migliaia di tartarughe (in gran parte tartarughe terrestri europee) figuranti negli allegati I-III della CITES. La maggior parte di queste tartarughe sono sprovviste di un documento d'importazione che ne attesti la provenienza. Lo stesso vale per gli esemplari allevati a posteriori per i quali finora non è mai stato richiesto un documento. Il legislatore non intende in alcun modo mettere i proprietari in una situazione di illegalità né sequestrare gli animali come prevede l'articolo 17. Pertanto, per le specie meno protette e presenti in vari luoghi della Svizzera che figurano negli allegati II e III della CITES devono essere adottate disposizioni derogatorie, mentre per le altre specie deve essere sancita una regolamentazione transitoria poco onerosa, conforme alle esigenze dei cittadini, e facilmente attuabile.

CITS propone di integrare l'articolo 11 con un capoverso 3 che attribuisca al Consiglio federale, analogamente all'articolo 9 capoverso 2, la competenza di definire eccezioni per determinate specie molto frequenti. In tal modo, si potrebbero ridurre notevolmente gli oneri d'esecuzione almeno nell'ambito delle tartarughe e si migliorerebbe l'accettazione da parte della popolazione. CITS chiede inoltre una disposizione transitoria per gli esemplari acquistati in base al diritto precedente.

Sukki ritiene che l'obbligo di prova richiesto non possa essere soddisfatto qualora l'articolo 9 capoverso 2 preveda deroghe all'obbligo di autorizzazione. Inoltre, sarebbe difficile provare il possesso legale se le piante in coltura vengono riprodotte artificialmente dallo stesso proprietario (tramite talee o semina). In base all'articolo 9 capoverso 2, Sukki chiede di inserire a livello di ordinanza delle deroghe all'obbligo di tenere un registro di controllo degli effettivi presenti prima della CITES e in relazione con le modifiche degli allegati alla CITES. L'obbligo di prova

comporterebbe inoltre numerosi problemi nell'ambito dell'attuazione, che dovrebbero essere affrontati già nella legge. Il materiale vegetale sottoposto alla CITES (come ad es. i cactus) potrebbe quindi essere acquistato da chiunque presso i centri di giardinaggio. Ottenere un documento che attesti l'acquisto legale di tali piante sarebbe impossibile.

SKGS chiede l'eliminazione dell'articolo 11 o delle "specie di flora". Il controllo dell'effettivo per il commercio professionale previsto all'articolo 12 sarebbe infatti sufficiente, mentre l'obbligo della prova per quanto riguarda la raccolta privata o lo scambio di piante all'interno del Paese sarebbe del tutto sproporzionato oltre che non previsto dalla CITES.

Articolo 12

Capoverso 2

SOBV, SKMV, FSAB, FSAC, Suisseporcs, SHB, ASR, ISB e HBH chiedono l'eliminazione dell'articolo 12 capoverso 2 (possibilità di prevedere, a livello di ordinanza, una deroga all'obbligo di tenere un registro di controllo degli effettivi per il materiale vegetale riprodotto artificialmente). Il controllo degli effettivi potrebbe richiedere la garanzia della qualità per il commercio solo se completo (USC, SOBV, SKMV, FSAB, FSAC, Suisseporcs, SHB, ASR). Inoltre, secondo ISB, non sarebbe possibile eseguire un controllo ai sensi dell'articolo 14 in quanto si potrebbe obiettare che il materiale vegetale è stato riprodotto artificialmente.

Secondo Sukki occorre valutare l'eventualità di prevedere deroghe all'obbligo di tenere un registro di controllo degli effettivi per l'allegato I-taxa. La disposizione sarebbe infatti formulata in modo troppo generico.

Capoverso 3

Il PS, PSA, BirdLife, WWF e Pro Natura chiedono che gli animali e le piante siano registrati a livello di specie e non di gruppi (ordine o famiglia). Per le aziende di allevamento secondo l'allegato I della CITES occorre stabilire l'obbligo di registrazione presso la Segreteria della CITES (PSA, BirdLife, WWF e Pro Natura).

Articolo 13

Il PLR propone di semplificare la procedura descritta al capoverso 5 (sorveglianza da parte della Confederazione sull'attività di terzi).

TG, SG, SVS accolgono favorevolmente la notizia che la responsabilità dell'esecuzione rimane in seno alla Confederazione. In primo luogo sarebbe necessario garantire che gli organi esecutivi siano in possesso delle necessarie conoscenze (SVS).

Articolo 14

SG ritiene opportuno sancire a livello di legge i diritti di accesso degli organi di controllo analogamente all'esecuzione nell'ambito delle epizootie e della protezione degli animali.

Sukki afferma che i controlli degli effettivi devono svolgersi in occasione dei controlli generali. La disposizione si rivolgerebbe quindi a tutti i proprietari di esemplari rilevanti dal punto di vista della CITES. Secondo l'articolo 12 i controlli degli effettivi sarebbero tuttavia previsti soltanto per le aziende commerciali e non per i privati. Ai fini dell'adeguamento all'articolo 12, nell'articolo 14 deve essere specificato in quali ambiti vanno eseguiti i controlli degli effettivi, ovvero quali istituzioni, persone o aziende devono effettuare un controllo completo degli effettivi.

Articolo 15

Conigli di razza, Piccioni di razza, Volatili di razza, ASR, ZUN, Piccoli animali CH e Uccelli ornamentali fanno notare che in questo articolo (controllo al momento dell'importazione, del transito e dell'esportazione) non sono menzionate le esposizioni. I controlli in occasione delle esposizioni non dovrebbero quindi essere sanciti a livello di ordinanza. In caso contrario, dovrebbero figurare nell'elenco e occorrerebbe fissare regolamentazioni chiare e semplici per l'attuazione. I controlli, poi, dovrebbero essere più semplici rispetto a quelli previsti al momento dell'importazione, del transito e dell'esportazione.

Articolo 17

Il PS, PSA, BirdLife, WWF e Pro Natura chiedono, con riferimento alla risoluzione 10.7 della CITES ("Disposal of confiscated live specimen"), una regolamentazione volta a stabilire che gli esemplari vivi sequestrati siano, per quanto possibile, rimessi in libertà nel Paese di origine. Il reinserimento nell'habitat naturale dovrebbe soddisfare i requisiti di protezione degli animali e necessiterebbe del consenso o della capacità del Paese di origine (WWF).

EXOTIS replica in merito all'articolo 1 lettera f (sequestro dopo il controllo all'interno del Paese per mancanza di documenti validi o della prova della circolazione legale) che per molte specie di uccelli detenuti privatamente non esistono documenti. Inoltre, ci si chiede dove e come vengano ricoverati gli esemplari sequestrati, soprattutto se si trattasse di centinaia di esemplari di parrocchetti fronteggiata.

Articolo 18

PSA, BirdLife e ProNatura chiedono che l'opinione pubblica venga informata delle confische. Secondo il WWF, le statistiche annuali delle merci, delle piante e degli animali confiscati dovrebbero essere rese pubbliche.

Zooschweiz ritiene opportuno prevedere la confisca così come descritta all'articolo 36 dell'ordinanza sulla conservazione delle specie anche per i beni senza padrone.

Articolo 23

FH ritiene che l'industria orologiera debba usufruire della possibilità di pubblicare online le domande di autorizzazione. La e-CITES semplificherebbe e velocizzerebbe la procedura di autorizzazione.

Articolo 25

Il PS, PSA, BirdLife e Pro Natura chiedono di coinvolgere nello scambio di dati non soltanto gli organi della CITES e l'Interpol bensì anche le ONG, le quali dispongono di conoscenze tecniche e hanno maturato esperienza nell'ambito della CITES.

CPF chiede di chiarire se le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 debbano essere soddisfatte in modo cumulativo o se si possano inoltrare alle autorità anche dati personali sensibili qualora la "protezione della personalità" non sia garantita nei rispettivi Paesi. Inoltre, bisognerebbe chiarire a chi è permesso inoltrare dati online e se questo inoltro sia necessario anche per l'esecuzione della CITES.

Articolo 26

BE apprezza la possibilità di fare opposizione, ma ritiene che la procedura debba essere gratuita. Le parti in causa non dovrebbero essere penalizzate qualora l'esame della controversia da parte di un'istanza giudiziaria indipendente sia possibile soltanto dopo una procedura di opposizione.

SwissFur e HN chiedono un termine di opposizione di 30 giorni. Le parti in causa dovrebbero disporre di un tempo sufficiente per addurre le proprie argomentazioni nonché, in considerazione delle assenze per ferie nelle imprese più piccole, per presentare un'opposizione sufficientemente motivata.

SVS propone che l'opposizione, come all'articolo 59b capoverso 2 della legge sulle epizootie, non abbia effetto sospensivo, ma che possa essere concessa in caso di ricorso. Si tratterebbe di una richiesta giustificata in quanto, secondo il rapporto esplicativo, la confisca si giustifica solo se ha un'efficacia immediata.

Secondo HN il capoverso 2 (possibilità di ritiro dell'effetto sospensivo) deve essere stralciato al fine di mantenere l'effetto sospensivo.

Articolo 28

Considerazioni generali

HN chiede di trattare gravi infrazioni alla LF-CITES in modo più severo al fine di contrastare la sottovalutazione e il ripetersi di tali reati. La pena detentiva prevista deve essere aumentata e accompagnata da una pena pecuniaria. Anche in caso di delitti intenzionali (cpv. 1) deve poter essere disposta una pena detentiva.

Capoverso 2 lettera a

Il PS, PSA, BirdLife, WWF e Pro Natura chiedono di basarsi sul criterio della categoria di minaccia per determinare una "notevole quantità di esemplari" (lett. a). Un caso sarebbe considerato grave, ad esempio, anche quando viene esportato soltanto un esemplare di una specie prelevato da una piccola popolazione. Nel caso di una piccola popolazione locale, infatti, anche il prelievo di un singolo individuo può provocare l'estinzione di una subpopolazione.

Capoverso 5

L'UDC ritiene che debba essere indicata, nei limiti del possibile, l'entità delle multe imposte per motivi di sicurezza giuridica. All'articolo 28 capoverso 5 dovrebbe essere previsto un importo massimo di 5 000.00 franchi. Secondo SOBV, SKMV, FSAB, FSAC, SHB e ASR nella legge va specificato che l'importo massimo della multa ammonta a 10 000.00 franchi.

Elenco dei pareri pervenuti

Cantoni

Conseil d'Etat du canton de Vaud	VD
Conseil d'Etat, République et canton de Genève	GE
Departement des Innern des Kantons Schaffhausen	SH
Kanton Appenzell Ausserrhoden	AR
Kanton Graubünden	GR
Kanton Nidwalden	NW
Kanton Obwalden	OW
Kanton Zug, vertreten durch die Gesundheitsdirektion	ZG
Le Conseil d'État de la République et canton de Neuchâtel	NE
Le Conseil d'État du canton de Fribourg	FR
Regierung des Kantons St. Gallen	SG
Regierungsrat des Kantons Aargau	AG
Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft	BL
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt	BS
Regierungsrat des Kantons Bern	BE
Regierungsrat des Kantons Glarus	GL
Regierungsrat des Kantons Luzern	LU
Regierungsrat des Kantons Schwyz	SZ
Regierungsrat des Kantons Solothurn	SO
Regierungsrat des Kantons Tessin	TI
Regierungsrat des Kantons Thurgau	TG
Regierungsrat des Kantons Uri	UR
Regierungsrat des Kantons Zürich	ZH
République et Canton du Jura	JU
Staatsrat des Kantons Wallis	VS

Uffici cantionali

Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen Fribourg	LSVW
Kantonstierarzt beider Appenzell	VC AR/AI
Service de la consommation et des affaires vétérinaires de Genève	SCAV
Service vétérinaire cantonal du Jura	UV JU
Veterinär-, Jagd- und Fischereiwesen des Kantons Basel-Landschaft	VJF BL

Veterinärdienst des Kantons Bern	UV BE
Veterinärdienst des Kantons Luzern	UV LU
Veterinario cantonale dei Cantoni primitivi	

Partiti

Partito cristiano sociale	PCS
Partito popolare democratico	PPD
Partito socialista svizzero	PS
PLR. I Liberali	PLR
Unione democratica di centro	UDC

Associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Associazione dei comuni svizzeri	ACS
Unione delle città svizzere	

Associazioni mantello svizzere dell'economia

Economiesuisse	economiesuisse
Società degli impiegati del commercio Svizzera	Sic Svizzera
Unione svizzera degli imprenditori	
Unione svizzera delle arti e dei mestieri	USAM

Organizzazioni e associazioni interessate

Accademie svizzere delle scienze (Commissione d'etica per gli esperimenti sugli animali)	ASSM
AGRIDEA (incl. Rindergesundheitsdienst)	AGRIDEA/RGD
AgriGenève (chambre genevoise d'agriculture)	AgriGenève
Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter	ASR
Association des groupements et organisations romands de l'agriculture	AGORA
Association romande des éleveurs de chiens de race	ARECR
Associazione professionale svizzera della pellicceria	SwissFur
Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali	ASR
Associazione svizzera dei veterinari cantonali	ASVC
Associazione svizzera imprenditori giardinieri	JS
Associazione svizzera negozianti di bestiame	ASNB
Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPU/ BirdLife Svizzera	BirdLife

ASTAG Associazione svizzera dei trasportatori stradali	ASTAG
Bauernvereinigung des Kantons Schwyz	BVSZ
Bündner Bauernverband	BBV
Centre patronal	CP
Chambre d'agriculture du Jura bernois	CAJB
Chambre jurassienne d'agriculture	CJA
Chambre vaudoise des arts et métiers	CVAM
Comunità d'interessi per tartarughe in Svizzera	CITS
Conigli di razza Svizzera	Conigli di razza
Consiglio dei politecnici federali	CPF
Deutsche Ges. für Herpetologie und Terrarienk. LG. Schweiz	DGHT
EXOTIS, Verband für Haltung, Pflege und Zucht exotischer Vögel	EXOTIS
Fédération de l'industrie horlogère suisse	FH
Federazione svizzera allevamento bovini bruni	FSAB
Federazione svizzera d'allevamento caprino	FSAC
Fondo nazionale svizzero	FNS
GalloSuisse	GS
Genossenschaft swissherdbook Zollikofen (in passato: Schweiz. Fleckviehzuchtverband)	SHB
HCS Schweiz – Hundehalter-Club Schweiz	HCS
Helvetia Nostra	HN
Hortus Botanicus Helveticus – Vereinigung Botanischer Gärten und Pflanzensammlungen der Schweiz	HBH
Hundesportartikel u. Hundeboxen vom Lindenhof (Peter Kleiner)	Hundesport Lindenhof
Identitas AG	ID
Institut für Systematische Botanik, Uni Zürich	ISB
International Wildlife Management Consortium (Suisse)	IWMC-CH
Kantonaler Landwirtschaftlicher Verein Appenzell Ausserrhoden	KLV AR
Kleinbauern-Vereinigung	Kleinbauern
Konsumentenforum	kf
Kynologischer Verein Affoltern am Albis	KV Affoltern a.A. und Umgebung
Kynologischer Verein Murten und Umgebung	KVM
Kynologischer Verein Oberwil und Umgebung	KV Oberwil
Landwirtschaftliche Organisation Bern und angrenzende Gebiete	LOBAG
Lega svizzera contro la vivisezione	LSCV

Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband	LBV
Piccioni di razza Svizzera	Piccioni di razza
Piccoli animali Svizzera	Piccoli animali CH
Pro Natura	
Produttori svizzeri di latte	PSL
Protezione svizzera degli animali	PSA
Proviande	
Retriever Club Schweiz	RCS
Schweizer Dachverband der Aquarien- und Terrarienvereine	SDAT
Schweizer Kälbermäster-Verband	SKMV
Schweizer Rindviehproduzenten	SRP
Schweizerische Kakteen-Gesellschaft	SKGS
Schweizerische Vereinigung für Schweinemedizin	SVSM
Schweizerischer Haflingerverband	SHV
Schweizerischer Schäferhund-Club (SC)	SC-Akademie
Schweizerischer Verband für die Berufsbildung in Tierpflege	SVBT
Società cinologica svizzera	SCS
Società dei veterinari svizzeri	SVS
Società Pro Junghund (sezione della Società cinologica svizzera)	PJ SCS
Società Protezione animale di Zurigo	ZTS
Solothurnischer Bauernverband	SOBV
Stiftung für das Tier im Recht	TIR
Stiftung für Konsumentenschutz SKS	SKS
SUISAG Geschäftsbereich Schweinegesundheitsdienst	SUISAG – SGD
Suisseporcs	Suisseporcs
Sukkulenten-Sammlung Zürich	Sukki
Swiss Beef CH	Swiss Beef CH
Swissgenetics	Swissgenetics
Tierärztliche Vereinigung für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit	TVL
Uccelli ornamentali Svizzera	Uccelli ornamentali
Unione professionale svizzera della carne	UPSC
Unione svizzera dei contadini	USC
Universität Zürich und ETH Zürich	UNI/ETH
Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz	Interpharma
Verband Naturwissenschaftlicher Präparatorinnen und Präparatoren der Schweiz	VNPS

Verband Schweizer. Pferdezuchtorganisationen	VSP
Verein Bauernverband	VB
Vereinigung Schweiz. Futtermittelfabrikanten	VSF
Volatili di razza Svizzera	Volatili di razza
WWF Svizzera	WWF
Zentralschweizer Bauernbund	ZBB
Zooschweiz	
Zuchtverband CH-Sportpferde ZVCH	ZVCH
Züchterverein für ursprüngliches Nutzgeflügel	ZUN
Zuger Bauernverband	ZBV
Zürcher Bauernverband	ZHBV